



CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

li,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Piano di Revisione Periodica e dello Stato di Attuazione della Razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Andria ai sensi dell' art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE

Il ~~RICOGNIZIONE FINANZIARIA~~ Settore
Dott.ssa ~~Grosi~~ CIALDELLA

L'Assessore

SETTORE VI - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - TRIBUTI - AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLO ANALOGO

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti: RELAZIONE TECNICA SULLA RICOGNIZIONE PERIODICA ESERCIZIO 2020
- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso il parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

• Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____

• Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

- All'ufficio _____ il _____ per ricevuta _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI ANDRIA
Protocollo Generale della Città' di Andria
Protocollo N. 0113200/2021 del 20/12/2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 recita testualmente:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

Tenuto conto che

- ai sensi all'articolo 24, comma 1 del D.lgs. 175/2016, ciascuna Amministrazione Pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata ad effettuare la Ricognizione Straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del TUSP;

- a seguito della Ricognizione Straordinaria ai sensi dell'art. 24 comma 1 del TUSP, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del Dlgs 165/2001, sono tenute alla Ricognizione Periodica delle partecipazioni pubbliche possedute entro il 31 dicembre di ogni anno;

- ai sensi dell'art. 26 comma 11 del D.lgs. 175/2016, a partire dal 2018, il provvedimento di Ricognizione Periodica, dovrà tener conto, altresì, dello stato di attuazione del Piano di Razionalizzazione approvato entro il 30 settembre 2017;

Dato atto che

- a seguito della ricognizione straordinaria ex art.24 del Dlgs175/2016, il Comune di Andria approvava deliberazione di Consiglio Comunale n.46/2017 e deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione	Tipologia	% partecipazione	P.iva / C.F.	Capitale sociale
Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area Nord Barese Ofantina - Società Consortile a responsabilità limitata	Società partecipata	17,12%	05215080721	74.112,00
Andria Multiservice S.P.A.	Società in house	100%	05572800729	361.480,00
Gruppo di azione locale Le città di Castel del Monte società consortile a responsabilità limitata (G.A.L.)	Società partecipata	10,68 %	06994970728	93.636,00
Gal Murgia degli Svevi SRL	Società partecipata	30,00%	CF: 81001210723 P.IVA: 00956770721	51.644,00
Consorzio Teatro pubblico Pugliese	Ente strumentale partecipato	0,91%	01071540726	100.460,00
Autorità idrica pugliese	Ente strumentale partecipato	2,47%	07277870726 -	824.164,00

- il provvedimento di ricognizione straordinaria delle società partecipate n.46/2017 individuava le partecipazioni da mantenere ovvero da sottoporre alle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP, prevedendo altresì le seguenti misure di razionalizzazione per due delle società partecipate dall'Ente:

1. Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l: interventi di razionalizzazione dei costi di funzionamento ex art. 20 commi 1 e 2 del Tusp e del personale tesi alla predisposizione di un Piano di Riassetto Societario, così come previsto all'art. 20 commi 1 e 2 del TUSP;

2. Società Gruppo di Azione Locale Murgia degli Svevi Srl- alienazione della quota posseduta dall'Ente pari al 30% del capitale sociale, tramite indizione di una procedura ad evidenza pubblica ex art.1 comma 569 legge di stabilità 2014 n.147/2013;

Rilevato che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni Amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che il Comune di Andria è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle Società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette al 31 dicembre 2020, facendo riferimento a quanto stabilito con provvedimento di Ricognizione Straordinaria ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.46/2017;

Atteso che

- ai sensi dell'art. 4 co.1 del Dlgs 175/2016, le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per

oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- questo Ente, nei limiti di quanto indicato al punto precedente e così come espressamente sancito dall'art. 4 co.2 del Dlgs 175/2016, può mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 4 novembre 2021;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Andria, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Preso atto di quanto stabilito con:

- provvedimento consiliare n.46/2017 in merito alla Ricognizione Straordinaria ex art.24 del Dlgs 175/2016;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n.33/2020 avente oggetto: "Deliberazione n.33/2019 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale - Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina- Società Consortile a responsabilità limitata- Esercizio del diritto di Recesso ex art.11 Statuto Sociale", che prevedeva la definitiva

dismissione della partecipazione rispetto all'Agenda a seguito di opportuno monitoraggio delle misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 2 let. f) del TUSP, disposte con provvedimento di Ricognizione ordinaria e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2018;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2020 avente oggetto: *“Cessione quota di partecipazione del capitale sociale della società Gruppo Azione Locale Murgia degli Svevi Srl di proprietà del Comune di Andria, in favore del socio di maggioranza – Consorzio Italiano per il Biologico srl (Ci.Bi.) - nell'esercizio del diritto di prelazione (art. 5 statuto sociale). Approvazione schema atto di cessione quota di partecipazione.”*

Considerato che

-la Ricognizione ordinaria è adempimento obbligatorio, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

-in caso di mancata adozione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società detenute, entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, la mancata approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano stesso, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'adozione, comporta una sanzione amministrativa per l'Ente, nonché l'applicazione dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016;

- la Relazione Tecnica, allegata al provvedimento di che trattasi è stata predisposta in conformità ai criteri e alle prescrizioni previste dal TUSP nonché agli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”* pubblicati sul Portale del Tesoro il 4 novembre 2021, e che la stessa ne costituisce altresì parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato altresì che

-le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornate al 4 novembre 2021, in riferimento ai Consorzi prevede altresì che *“... i consorzi tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del menzionato D.lgs. n. 165/2001, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Le partecipazioni delle Amministrazioni in detti consorzi non sono oggetto di razionalizzazione.”*

-nella fattispecie innanzi citata rientrano il Teatro Pubblico Pugliese e l'Autorità Idrica Pugliese, Consorzi costituiti solo da Enti pubblici, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 267/2000 e che operano secondo il regime previsto per le Aziende Speciali ex art.114 (Dlgs 267/2000);

Tenuto conto che

-il Comune di Andria è ricorso alla procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e segg. del TUEL (deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018), nonché all'accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti Locali, di cui all'art. 243 ter TUEL, prevedendo nello specifico precise misure di riduzione della spesa pubblica, riferite anche alle partecipazioni pubbliche

- successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2021, l'Ente ha provveduto all'approvazione del provvedimento di Rimodulazione del PRFP, ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 del Dlgs 267/2000, prevedendo rispetto alla Società in house Andria Multiservice la rideterminazione delle misure di contenimento della spesa di affidamento dei contratti di servizio a decorrere dall'anno 2021;

Visto altresì l'esito dell'analisi effettuata per ciascuna partecipazione detenuta al 31/12/2020, come risultante nella Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento e predisposta dal Servizio Aziende Partecipate e Controllo Analogico, ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P;

Richiamata la Deliberazione di Giunta n. 120 del 22 luglio 2021 con la quale sono stati individuati gli Enti e le Società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Andria nonché il perimetro di consolidamento per l'esercizio 2020, così come previsto al punto 3.1. dell'allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011;

Ritenuto di confermare il mantenimento rispetto alle seguenti partecipazioni:

1. Società in house Andria Multiservice Spa - in continuità con gli obiettivi stabiliti nel Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.56/2018 e successivamente rimodulato ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 del Dlgs 267/2000 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2021, l'Ente intende riconfermare i seguenti obiettivi rispetto alla Società controllata:

1. generale rispetto delle norme di finanza pubblica;
2. obiettivi gestionali dei servizi secondo parametri qualitativi e quantitativi, anche mediante monitoraggio, almeno con cadenza semestrale, del *budget* economico-finanziario, con contestuale trasmissione della situazione economico-patrimoniale infrannuale al Comune di Andria;
3. contenimento significativo della spesa di personale, valutando anche: la riduzione del ricorso al lavoro straordinario o la razionalizzazione dei servizi in pronta reperibilità, anche mediante ridefinizione dell'organigramma e funzionigramma; blocco del *turn over* a seguito di collocamenti a riposo;
4. rispetto del Codice dei contratti pubblici, anche mediante monitoraggio semestrale degli affidamenti tramite il mercato elettronico MePA e/o altre modalità previste dalla vigente normativa di settore;
5. adozione di provvedimenti gestionali finalizzati ad eliminare sacche di inefficienza e di scarsa produttività e a ridurre i costi aziendali, con un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse a disposizione, nel pieno rispetto delle misure correttive previste, a riguardo, nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ex art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018;
6. adozione di provvedimenti gestionali finalizzati a conformare l'*agere* amministrativo alle vigenti normative in materia di trasparenza e anticorruzione;

L'Ente inoltre intende perseguire gli obiettivi deliberati con Deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 53 del 17/09/2020, con la quale si è proceduto alla modifica dello Statuto e all'approvazione del nuovo Piano Industriale della Società e nel quale è stata inserita la

possibilità di gestione del servizio parcheggi a pagamento, oggi affidato in appalto a terzi e con scadenza nel 2022, nonché la possibilità di affidare alla Società AM il servizio di supporto alla gestione delle attività di accertamento e riscossione dei tributi minori, ora Canone Unico Patrimoniale. Tramite l'affidamento pluriennale di tutti i servizi l'Amministrazione intende garantire maggiore stabilità alla Società Controllata dal Comune di Andria.

2. Gal le Città di Castel del Monte esprimendo indirizzi affinché la strategia elaborata e messa in atto dal Gal Castel del Monte risulti più incisiva e parametrabile rispetto agli obiettivi, così come previsti dall'approccio LEADER per lo sviluppo locale, puntando e attuando modelli di tipo partecipativo, rafforzando oltretutto la capacità dei soggetti locali al fine di elaborare e attuare operazioni di rilancio del territorio attraverso il partenariato pubblico-privato sul piano locale nonché sull'implementazione e la sperimentazione di approcci innovativi, affinché tali strategie risultino utili anche alla partecipazione dei partners pubblici.

Dato atto che l'Ente ha provveduto in linea con quanto stabilito con provvedimento consiliare n.46/2017 (Ricognizione Straordinaria ex art. 24 TUSP) rispetto:

- all'alienazione della quota posseduta nel Gal Murgia degli Svevi;
- alla dismissione rispetto alla partecipazione dell'Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'area nord barese ofantina S.c.a.r.l, a seguito di opportuno monitoraggio delle misure di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 2 let. f) del TUSP disposte con provvedimento di Ricognizione ordinaria e approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63/2018;

Tenuto Conto altresì, che i piani di riassetto devono essere predisposti perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e in ogni caso dell'adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati così come ribadito negli *Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)* pubblicati sul Portale del Tesoro il 4 novembre 2021;

Vista l'istruttoria della proposta di deliberazione de qua predisposta dal Servizio Aziende Partecipate e Controllo Analogo;

Richiamata

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017 che approvava il Piano di razionalizzazione straordinario delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. n. 175;
- la Delibera Consiglio Comunale n. 56 del 27/11/2018 avente oggetto: "*Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale del Comune di Andria ai sensi degli artt. 243 bis e segg. TUEL. Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter TUEL. Approvazione*";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 7/2021 avente oggetto "*Rimodulazione Piano di Riequilibrio Finanziario pluriennale del Comune di Andria*" ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5 del Dlgs 267/2000;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del Piano di Revisione Periodica e dello Stato di Attuazione della Razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Andria ai sensi dell'art.20 commi 1 e 4 D.Lgs. 175/2016 che comprende la Relazione Tecnica (Allegato A) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto

- il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) trasmesso con nota prot.
del relativo all'approvazione del provvedimento che trattasi, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare in data.....

Preso atto altresì, del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile formulato dal Responsabile del servizio ai sensi art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/000, come sostituito dall'art. 3, c. 1 lett. b) del D.L. 174/2012;

Richiamati

- gli artt. 42, 49 e 147 quater del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- gli artt. 20 e 24 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i;

- D.lgs. n. 118/2011;

- lo Statuto Comunale;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

1. **Di Approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Di Dare Atto** che la Revisione periodica, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i, delle partecipazioni pubbliche possedute alla data del 31/12/2020 dal Comune di Andria, costituisce aggiornamento del Piano di Razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 46/2017, ai sensi dell'art. 24, c.2, TUSP e che non si appalesa la necessità di porre in essere azioni previste dall'art. 20 del D.Lgs. 175/2016";
3. **Di Confermare** il mantenimento rispetto alle seguenti partecipazioni:
 - **Società in house Andria Multiservice Spa**, interamente controllata dall'Ente;
 - **GAL "Le Città di Castel del Monte"** Società partecipata dal Comune di Andria al 10,68 %;
4. **Di Confermare altresì** la partecipazione rispetto ai seguenti Enti Strumentali, tenuto conto di quanto stabilito dalle linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e condivise con la Corte dei conti relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottarsi ai sensi dell'art. 20 del TUSP e aggiornate al 4 novembre 2021, che non prevedono nello specifico per questi Enti alcun provvedimento di razionalizzazione in quanto non rivestono la fattispecie giuridica di Società:

- **Consorzio Teatro pubblico Pugliese**, Ente Strumentale Partecipato (0,91%);

- **Autorità idrica pugliese**, Ente Strumentale Partecipato (2,47%);

5. Di Prendere Atto

- Del recesso rispetto all'**Agenzia per l'occupazione e lo sviluppo dell'Area Nord Barese Ofantina**, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale n.33/2020 e comunicato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con prot. 57084 del 14/7/2020;

- Della cessione della quota di partecipazione del capitale sociale della società **Gruppo Azione Locale Murgia degli Svevi Srl** di proprietà del Comune di Andria, in favore del socio di maggioranza – Consorzio Italiano per il Biologico srl (Ci.Bi.), approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18/2020;

6. Di Approvare la Relazione Tecnica relativa alla revisione periodica, ex art. 20 del D.lgs. 175/2016 e sullo stato di attuazione al 31/12/2020 (**Allegato A**);

7. Di Trasmettere il presente provvedimento nonché la Relazione Tecnica sullo stato di attuazione (**Allegato A**) alle società partecipate dal Comune di Andria, nonché alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di controllo e di referto;

8. Di Dare Atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;

9. Di dare Mandato al Servizio Aziende Partecipate e Controllo Analogo di trasmettere gli atti adottati, compresi quelli relativi ai risultati conseguiti dal piano dell'anno precedente al MEF, esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, con la contestuale acquisizione dei dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società e di enti (articolo 17 del DL n. 90/2014), così come previsto dall'avviso MEF pubblicato sul Portale del Tesoro il 4 novembre 2021;

10. Di Assolvere agli obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/2013;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza nel provvedere;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

RELAZIONE DELL'UFFICIO


L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento è stata espletata in ottemperanza all'art. 20 del Dlgs 175/2016 nonché ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 quater del Dlgs 267/2000;

li, _____

L'Istruttore Amministrativo
dott.ssa Grazia Prodon



Il Responsabile del Servizio
dott. Domenico de Nigris




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE NR. _____ – Servizio sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, _____

26/11/2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Grazia CIALDELLA




PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE – SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

li, _____

26/11/2021

Il Responsabile di Settore
IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Grazia CIALDELLA



DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

